

Sentenza Tar sul servizio: a rischio le graduatorie permanenti

DI ANTIMO DI GERONIMO

Salta il limite dei sei mesi per la valutazione del servizio dei docenti. Sono a rischio di annullamento le graduatorie da cui sono state fatte sia le assunzioni a tempo indeterminato sia le supplenze. Il Tribunale amministrativo del Lazio, con la sentenza n. 7354/2005 (disponibile sul sito www.giustizia-amministrativa.it), ha stabilito che i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti hanno diritto a far valere il massimo del punteggio di servizio consentito per ogni anno. E dunque, se non raggiungono i 12 punti possono utilizzare il servizio non specifico, ossia prestato su cattedre diverse da quella per la quale si è in graduatoria, anche in eccedenza a sei mesi, per anno scolastico.

Una decisione che potrebbe rimescolare i punteggi degli insegnanti. E costringere l'amministrazione scolastica a rifare le operazioni di

nomina.

- Annullato il limite dei sei mesi
I giudici di primo grado hanno annullato l'articolo 3, comma 3, del decreto 7 giugno 2004 del direttore generale per il personale della scuola e il punto C.2 della nota 3 giugno 2004, n. 29, nella parte in cui limitano a sei mesi per ciascun anno scolastico il servizio d'insegnamento valutabile. Secondo il Tar, infatti, le norme annullate, «limitando a sei mesi il servizio valutabile, possono impedire senza alcun fondamento normativo il raggiungimento del punteggio massimo di cui al punto B.1 della tabella di valutazione».

- Resta il limite dei 12 punti per anno

In buona sostanza, i giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo il divieto di far valere fino a un massimo di sei mesi di servizio, perché il servizio non specifico, siccome vale la metà del servizio specifico, con soli sei mesi non dà la possibilità ai docenti interessati di arrivare al punteggio massimo consentito per anno di servizio, che la normativa fissa in 12 punti.

Va detto subito che il limite dei 12 punti per anno scolastico resta e che è fatto salvo il diritto alla supervalutazione del servizio di montagna. L'unica cosa che cambia è che se in un anno non si raggiungono i 12 punti con 6 mesi di insegnamento è possibile far valere altri mesi fino ad arrivare a 12 punti.

- Servizio specifico e servizio non specifico

Per certi versi, dunque, i giudici amministrativi hanno equiparato il servizio specifico (prestato nella stessa classe di concorso cui si riferisce la graduatoria) al servizio non specifico (fornito in classe di concorso diversa da quella cui si riferisce la graduatoria). In particolar modo per le supplenze annuali.

Il docente titolare di supplenza annuale, infatti, presta servizio per 12 mesi in un anno. E dunque, a prescindere dal fatto che intenda far valere il punteggio nella graduatoria della stessa classe di concorso cui si riferisce l'incarico oppure in

Un esempio pratico

La professoressa Caterina L., è abilitata in informatica (A042) e in matematica applicata (A048) ed è inclusa in entrambe le graduatorie.

Quest'anno, la docente ha ottenuto una supplenza annuale su A042.

Al termine dell'anno scolastico e all'atto del rinnovo delle graduatorie (che avverrà tra due anni) la professoressa Caterina L. potrà scegliere di far valere 12 punti di servizio specifico nella graduatoria di informatica (A042) derivante dal fatto che ha maturato tale punteggio già con soli 6 mesi di servizio.

Oppure, in alternativa, potrà scegliere di far valere 12 punti nella graduatoria di matematica applicata, perché avrà maturato il massimo del punteggio avendo prestato servizio per 12 mesi su altra classe di concorso (punteggio non specifico: 1 punto per ogni mese)

graduatoria diversa, potrà far valere, in ogni caso, 12 punti.

- Il servizio diventa fungibile

Fermo restando questo limite, infatti, il docente in questione raggiunge i 12 punti con soli sei mesi di servizio specifico (due punti per ogni mese) oppure può avvalersi di 12 punti facendo valere tutti i 12 mesi (un punto per ogni mese).

In altre parole, nel caso specifico, il servizio diventa fungibile e dà diritto al raggiungimento del massimo del punteggio in qualsiasi graduatoria l'interessato intenda farlo valere.

- Che cosa può succedere

Quanto agli effetti della sentenza, resta da vedere che cosa intende fare l'amministrazione centrale. La prima ipotesi è che

il ministero decida di ottemperare, applicando correttamente la legge (le sentenze di annullamento del Tar Lazio sono immediatamente esecutive). Nel qual caso bisognerebbe rifare le graduatorie. E per fare questo l'amministrazione dovrà predisporre dei nuovi moduli per consentire agli interessati di far valere gli eventuali punteggi non specifici oltre i sei mesi. Tale ipotesi rimetterebbe in discussione anche le immissioni in ruolo già a regime e le nomine dei supplenti già effettuate. La seconda ipotesi, invece, è quella del decreto legge, con il

quale il governo potrebbe ripristinare la situazione precedente alla sentenza, riaffermando per legge quanto appena annullato dal Tar. Quest'ultima ipotesi consentirebbe di consolidare le immissioni in ruolo e gli incarichi di supplenza ed evitare il rifacimento delle graduatorie.

La terza ipotesi, invece, è che l'amministrazione decida di non ottemperare alla sentenza, in attesa dell'esito di un eventuale ricorso in appello al Consiglio di stato. Eventualità che già in passato si è realizzata. In quest'ultimo caso sarebbero solo i ricorrenti ad avere titolo a pretendere l'attuazione della sentenza, impugnando l'inerzia dell'amministrazione in altrettanti giudizi di ottemperanza. (riproduzione riservata)